

REGOLAMENTO (CE) N. 1168/1999 DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 1999

che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle prugne

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 857/1999⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

(1) considerando che le prugne figurano all'allegato I del regolamento (CE) n. 2200/96 tra i prodotti per i quali è necessario adottate norme di commercializzazione; che il regolamento (CEE) n. 1591/87 della Commissione, del 5 giugno 1987, che stabilisce norme di qualità per i cavoli cappucci e verzotti, i cavoli di Bruxelles, i sedani da coste, gli spinaci e le prugne⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 888/97⁽⁴⁾, è stato oggetto di numerose modifiche che ne compromettono la chiarezza giuridica;

(2) considerando che, per ragioni di chiarezza, è opportuno rendere autonoma, rispetto agli altri prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 1591/87, la normativa concernente le prugne; che occorre pertanto procedere ad una rielaborazione del testo di tali disposizioni e abrogare l'allegato V del regolamento (CE) n. 1591/87, relativo alle prugne; che a tal fine, per ragioni di trasparenza sul mercato mondiale, è opportuno tener conto della norma raccomandata per le prugne dal gruppo di lavoro sulla normalizzazione dei prodotti deperibili e il miglioramento qualitativo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE/ONU);

(3) considerando che l'applicazione di tali norme è intesa ad eliminare dal mercato i prodotti di qualità insoddisfacente, ad orientare la produzione per renderla rispondente alle esigenze dei consumatori e ad agevolare le relazioni commerciali in base ad una concorrenza leale, contribuendo al miglioramento della redditività della produzione;

(4) considerando che le norme si applicano in tutte le fasi della commercializzazione; che il trasporto su lunga distanza, il magazzinaggio di una certa durata o le varie manipolazioni cui sono soggetti i prodotti possono provocare talune alterazioni, dovute all'evoluzione biologica dei prodotti stessi o alla loro

deperibilità; che occorre tener conto di tali alterazioni nell'applicare le norme nelle fasi di commercializzazione successive a quella della spedizione; che per i prodotti della categoria «Extra», che sono sottoposti ad operazioni di cernita e di condizionamento particolarmente accurate, deve essere presa in considerazione soltanto la diminuzione dello stato di freschezza e di turgore;

(5) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere espresso dal comitato di gestione per i prodotti ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La norma di commercializzazione applicabile alle prugne di cui al codice NC 0809 40 05 è stabilita nell'allegato.

La norma si applica in tutte le fasi della commercializzazione, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2200/96.

Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione, i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma:

- una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore,
- per i prodotti classificati in categorie diverse dalla categoria «Extra», lievi alterazioni dovute alla loro evoluzione e alla loro deperibilità.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1591/87 è così modificato.

- 1) Nel titolo, i termini «i sedani da coste, gli spinaci e le prugne» sono sostituiti dai termini «i sedani da coste e gli spinaci».
- 2) All'articolo 1, primo comma, il quinto trattino è soppresso.
- 3) L'allegato V è soppresso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dal 1° luglio 1999.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 108 del 27.4.1999, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 146 del 6.6.1987, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU L 126 del 17.5.1997, pag. 11.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

NORMA PER LE PRUGNE

I. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

La presente norma si applica alle prugne delle varietà (cultivars) derivate da:

- *Prunus domestica* L. *spp. domestica*
- *Prunus domestica* L. *spp. insititia* (L) Schneid
- *Prunus domestica* L. *spp. italica* (Borkh.) Gams
- *Prunus domestica* L. *spp. syriaca* (Borkh.) Janchen e
- *Prunus salicina* Lindl

destinate ad essere fornite allo stato fresco al consumatore, escluse le prugne destinate alla trasformazione industriale.

II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE QUALITÀ

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che le prugne devono presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio.

A. Caratteristiche minime

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni particolari previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, le prugne devono essere:

- intere;
- sane; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;
- pulite, praticamente prive di sostanze estranee visibili;
- praticamente esenti da parassiti;
- praticamente esenti da danni provocati da attacchi di parassiti;
- prive di umidità esterna anormale;
- prive di odore e/o sapore estranei.

Le prugne devono essere state raccolte con cura. Esse devono presentare un grado sufficiente di sviluppo e maturazione.

Lo sviluppo e lo stato delle prugne devono essere tali da consentire:

- il trasporto e le operazioni connesse;
- l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

B. Classificazione

Le prugne sono classificate nelle tre categorie seguenti:

i) *Categoria Extra*

Le prugne di questa categoria devono essere di qualità superiore. Esse devono presentare la forma, lo sviluppo e la colorazione tipici della varietà. Esse devono essere:

- praticamente ricoperte di pruina secondo la varietà;
- di polpa resistente.

Esse non devono presentare difetti, ad eccezione di lievissime alterazioni superficiali, che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto generale, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio del prodotto.

ii) *Categoria I*

Le prugne di questa categoria devono essere di buona qualità. Esse devono presentare le caratteristiche della varietà.

Sono tuttavia ammessi i seguenti leggeri difetti, purché non pregiudichino l'aspetto generale, la qualità, la conservazione o la presentazione nell'imballaggio del prodotto:

- un lieve difetto di forma,
- un lieve difetto di sviluppo,
- un lieve difetto di colorazione,
- difetti della buccia di forma allungata, che però non superino, in lunghezza, un terzo del diametro massimo del frutto; in particolare, sono tollerate screpolature cicatrizzate per le varietà «Regine Claudie dorate»⁽¹⁾,
- altri difetti della buccia, la cui superficie totale non superi 1/16 della superficie del frutto.

iii) *Categoria II*

Questa categoria comprende le prugne che non possono essere classificate nelle categorie superiori, ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

Esse possono presentare i difetti seguenti, purché questi non pregiudichino le caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione:

- difetti di forma,
- difetti di sviluppo,
- difetti di colorazione,
- difetti della buccia la cui superficie totale non superi un quarto della superficie del frutto.

III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE

La calibrazione è determinata dal diametro massimo della sezione normale all'asse del frutto.

La determinazione del calibro minimo viene effettuata secondo lo schema seguente:

	Categorie Extra e I	Categoria II
Varietà a frutti grossi ⁽¹⁾	35 mm	30 mm
Altre varietà	28 mm	25 mm
Mirabelles e Damsons	20 mm	17 mm

⁽¹⁾ Cfr. l'elenco allegato alla presente norma.

Per la categoria «Extra», la differenza di diametro tra i frutti contenuti nello stesso imballaggio è fissata a 10 mm.

IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

Per i prodotti non rispondenti alle caratteristiche della categoria indicata, sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro in ogni imballaggio.

A. **Tolleranza di qualità**i) *Categoria «Extra»*

Il 5 % in numero o in peso di prugne non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I o eccezionalmente ammesse nelle tolleranze di questa categoria.

⁽¹⁾ Regine Claudie (albicocche verdi, Dauphines, Greengages) con buccia verde a riflessi leggermente giallastri.

ii) *Categoria I*

Il 10 % in numero o in peso di prugne non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II o eccezionalmente ammesse nelle tolleranze di questa categoria. Nell'ambito di questa tolleranza, i frutti spaccati e/o verminati sono limitati al 2 %.

iii) *Categoria II*

Il 10 % in numero o in peso di prugne non rispondenti alle caratteristiche della categoria, né alle caratteristiche minime, esclusi i frutti affetti da marciume, ammaccature pronunciate o che presentino qualsiasi altra alterazione che li renda inadatti al consumo. Nell'ambito di questa tolleranza, i frutti spaccati e/o verminati sono limitati al 4 %.

B. Tolleranze di calibro

Per tutte le categorie: il 10 % in numero o peso di prugne che presentino, rispetto al calibro minimo o al calibro indicato sull'imballaggio, una divergenza massima di 3 mm in più o in meno.

V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE**A. Omogeneità**

Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e comprendere esclusivamente prugne della stessa origine, varietà, qualità e (qualora sia imposta una calibrazione) dello stesso calibro e, per la categoria «Extra», di colorazione uniforme.

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

B. Condizionamento

Le prugne devono essere condizionate in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e di sostanze che non possano provocare alterazioni esterne o interne dei prodotti. L'impiego di materiali e in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato, purché la stampa o l'etichettatura siano realizzate mediante inchiostro o colla non tossici.

Gli imballaggi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.

C. Presentazione

Le prugne possono essere presentate in uno dei modi seguenti:

- in piccoli imballaggi;
- disposte in uno o più strati separati l'uno dall'altro;
- alla rinfusa nell'imballaggio, salvo per la categoria «Extra».

VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

Ogni imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni seguenti.

A. Identificazione

Imballatore e/o speditore: nome e indirizzo o simbolo di identificazione rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale. Tuttavia, se viene utilizzato un codice (identificazione simbolica), la dicitura «imballatore» e/o «speditore» (o un'abbreviazione equivalente) deve essere indicata accanto al codice (identificazione simbolica).

B. Natura del prodotto

- «Prugne» o «Susine», se il contenuto non è visibile dall'esterno.
- Denominazione della varietà.

C. Origine del prodotto

Paese d'origine e eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

D. Caratteristiche commerciali

- categoria;
- calibro (in caso di calibrazione) espresso in diametro minimo e massimo.

E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo).

Elenco non limitativo delle varietà a frutto grosso

Andys Pride	Merton Gage (Merton)
Ariel	Merton Gem
Apple	Monarch
Beauty	Morettini 355 (Cœur de Lion)
Belle de Louvain (Bella di Lovanio)	Nubiana
Bernardina	Nueva Extremadura
Bleue de Belgique	Oneida
Blue Fré	Ontario
Burmosa	Ozark Premier
Cacanska lepotica (Belle de Cacak)	Pond's Seedling
Cacanska najbolja (Meilleure de Cacak)	President
Cacanska rana (Précoce de Cacak)	Prince Engelbert
California Blue (Blu, California)	Prince of Wales (Prince de Galles)
Calita	Prof. Collumbien
Coe's Golden Drop	Prune Martin
De Fraile (Fraila)	Queen Rosa
Denniston Superb	Queen's Crown (Cox's Emperor)
Early Orleans (Monsieur Hâtif)	Quetsche Blanche de Létricourt
Edwards (Colbus)	Red Beauty
Eldorado	Redgold
Emma Leppermann	Redroy
Empress	Regina Claudia Mostruosa
Formosa	Regina d'Italia
Friar	Reine-Claude d'Althan (Falso)
Frontier	Reine-Claude d'Oullins (Oullin's Gage)
Gaviota	Rosar Premier
Giant (Burbank Giant Prune)	Royale de Montauban
Goccia d'Oro	Royale de Tours
Golden Japan	Ruth Gerstetter
Grand Prix (Grand Prize)	Sangue di Drago
Grand Rosa	Santa Rosa
Hackman	Satsuma Improved
Hall	Seneca
Harris Monarch	Simka
Harry Pickstone	Songold
Heron	Starking Delicious
Impérial Epineuse	Sultan
Jefferson (Jefferson's Gage)	Swan Gage
Jori's Plum	Tragedy
June Blood	Utility (Laxton's Utility)
Kelsey	Valor
Kirke's Plum (Kirke)	Victoria
Laroda	Vision
Late Santa Rosa	Washington
Magna Glauca	Wickson
Manns Number One	Yakima
Marjorie's Seedling	Zimmers Frühzwetsche
Mariposa	